

Oggetto

Art.1 Oggetto

Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il diritto alla riservatezza e all'identità personale in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano.

Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Carta Costituzionale della Repubblica, lo Statuto del Comune e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso previsto dalla Legge 15 maggio 1997 n.127.

Finalità

Art.2 Finalità

Il presente regolamento consente il raggiungimento delle finalità istituzionali che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali.

Per finalità istituzionali, ai fini del regolamento stesso si intendono:

- le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
- le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Dette finalità istituzionali si intendono così individuate:

- Finalità di amministrazione
- Finalità di contabilità
- Finalità di consulenza
- Finalità connesse all'attività commerciale, artigianale, industriale
- Finalità di carattere sociale ed economico
- Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
- Finalità di amministrazione della popolazione
- Finalità di carattere elettorale
- Finalità di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio)
- Finalità di ordine e sicurezza pubblica
- Finalità di protezione civile
- Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
- Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio
- Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
- Finalità di accertamento e riscossione di tasse ed imposte
- Finalità di relazioni con il pubblico

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Definizioni

Art.3 Definizioni

La terminologia adottata nel presente regolamento è conforme alla Legge n. 675/96 e successive integrazioni ai fini della quale si intende:

- a) **Banca dati**: un qualsiasi insieme di dati personali, distribuito in uno o più archivi elettronici e non, dislocati in uno o più luoghi, organizzato secondo molteplicità di regole tali da facilitarne il

trattamento.

- b) **Dato personale:** qualunque informazione, relativa a qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso un numero di identificazione personale, che permette l'identificazione diretta o indiretta.
- c) **Dato anonimo:** è il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una determinata persona fisica o giuridica.
- d) **Dato sensibile:** è l'informazione attinente alla sfera più intima dell'individuo e definita con precisione nell'art.22 della Legge n.675/96.
- e) **Titolare:** la persona fisica o l'organismo di governo locale cui competono le decisioni in ordine allo scopo ed alle regole del **trattamento dei dati personali**, compresa la sicurezza.
- f) **Responsabile:** la persona fisica nominata dal titolare al **trattamento dei dati personali**.
- g) **Incaricato:** la persona fisica individuata dal **Responsabile** e dal **Titolare** per il trattamento dei dati, all'interno delle varie unità lavorative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dati.
- h) **Garante:** l'autorità istituita ai sensi dell'art.30 della Legge n.675 del 31/12/1996.
- i) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
- j) **Trattamento:** qualunque operazione o insieme di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici avente attinenza con la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
- k) **Comunicazione:** l'operazione con cui si dà conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- l) **Diffusione:** l'operazione con cui si portano a conoscenza di soggetti indefiniti i dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- m) **Blocco:** la conservazione di dati personali con **sospensione temporanea** di ogni operazione di trattamento.

Titolare per il trattamento dei dati

Art.4

Titolare per il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune, rappresentato ai fini legali previsti dalla Legge 675/96 dal Sindaco pro-tempore. Esso è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati compreso il profilo della sicurezza.

Tramite verifiche periodiche deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite al responsabile e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.

Gli obblighi del Titolare sono:

- Notificazione al Garante ai sensi dell'art.7 legge 675/96.
- Nomina del **responsabile** e formulazione scritta delle relative istruzioni.
- Informativa all'interessato.
- Notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati.
- Accertamenti e controlli sulla corretta applicazione della Legge e delle disposizioni impartite.

Il Titolare è comunque sempre responsabile di:

- I. Decisioni sulle finalità di raccolta dati.
- II. Decisioni sulle modalità del trattamento dei dati.
- III. Emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati .
- IV. Adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con il **Responsabile** se designato.
- V. Mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati al **Responsabile** ove designato se abbia omissso di valutarne le qualità (*culpa in eligendo*).
- VI. Verifica del rispetto da parte del **responsabile** degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute (*culpa in vigilando*).

Responsabile per il trattamento dei dati

Art.5 Responsabile per il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati nomina con provvedimento motivato il Responsabile del trattamento sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 1.

In caso di assenza od impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati può essere indicato un sostituto con analogo provvedimento.

Il Responsabile per il trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi anche ove e quando le banche dati non siano ancora informatizzate.

Il Responsabile è domiciliato per la carica presso la sede del Comune.

Il responsabile per il trattamento dei dati, in conformità all'art.8, comma 5, legge 675/96, è nominato tra il personale che per esperienza offre le più ampie garanzie del pieno rispetto delle disposizioni di legge e del Titolare in materia di trattamento dei dati, ivi comprese le misure relative alla sicurezza ed all'integrità delle banche dati del Comune.

I compiti affidati al responsabile del trattamento sono:

- I. Controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi.
- II. Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati.
- III. Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali.
- IV. Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente.
- V. Verificare i procedimenti di rettifica dei dati.
- VI. Adempiere a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema Amministrativo locale.
- VII. Eseguire gli obblighi della Legge 675/96.
- VIII. Dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati.
- IX. Impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi.
- X. Curare la realizzazione e gestione delle singole banche dati cui sovrintende dando operative disposizioni al personale del Centro Elaborazione Dati del Comune.
- XI. Curare la comunicazione agli interessati dell'informativa relativa al trattamento dei dati e alla loro diffusione.
- XII. Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati, all'interno dell'ente, possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato:

- a) Da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste dai cittadini o verranno dagli stessi richieste in futuro nei limiti delle finalità istituzionali del Comune.
- b) Dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei limiti

di cui all'Art.27 commi 1 - 2 - 3 legge 675/96.

- c) Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni.

In tutti i casi sopra esposti i fornitori e prestatori d'opera sono tenuti ad osservare le comunicazioni che verranno appositamente trasmesse dall'Ufficio competente

Non è considerata comunicazione né violazione della legge n.675/96, la conoscenza dei dati personali da parte del Titolare, del Responsabile del trattamento.

Tesoriere ed Esattore Comunale

Art.6 **Tesoriere ed Esattore Comunale**

Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega e/o convenzioni dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere Comunale e Esattore Comunale.

Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 118 del 24.9.1999, si è proceduto ad individuare e a nominare ai sensi dell'art.8, 1° comma legge 675/96 gli stessi quali Responsabili del trattamento dei dati e precisamente :

A -Banca Popolare di Novara , in qualità di Tesoriere Comunale

B - Banca Popolare di Novara , in qualità di Esattore Comunale

Di precisare che le funzioni alle quali i su citati Responsabili devono attenersi sono quelle prevista dalla legge 675/96 e smi nonché tutte le altre previste dalla normativa vigente in materia.

Incaricati al trattamento dei dati

Art.7 **Incaricati al trattamento dei dati**

Il Responsabile per il trattamento dei dati procede in accordo con il Titolare, all'individuazione all'interno delle singole aree operative degli Incaricati, ossia le persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt.9 e 10 della Legge n.675.

I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati analiticamente per iscritto dal Titolare e dal Responsabile che insieme devono controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.

A tale proposito, gli Incaricati devono rispettare scrupolosamente quanto indicato nelle istruzioni ad uso interno.

Agli incaricati, ove è possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

Non è considerata comunicazione né violazione della legge 675/96 la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati a compiere le operazioni del trattamento, che operano per designazione scritta dal Titolare o dal Responsabile.

Garanzia di riservatezza

Art.8 **Garanzia di riservatezza**

Il Comune garantisce la massima riservatezza ai cittadini e agli altri soggetti pubblici e privati i cui dati personali sono presenti nelle banche dati del Comune stesso , nonché in ottemperanza all'art.13 L.675/96, la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione da archivi dati creati ai fini del raggiungimento di finalità istituzionali ma non dei dati resi obbligatori da precise disposizioni di legge.

A tal fine è possibile rivolgersi a:

Comune di San Maurizio d'Opaglio
Responsabile per il trattamento dei dati personali
Ufficio di Segreteria
Piazza 1° Maggio n.4
cap 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Le richieste, se conformi alla legge, saranno evase entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione.

Si precisa altresì che i dati personali custoditi negli archivi elettronici e cartacei del Comune potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche solo ed esclusivamente quando ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi imposti da precise disposizioni di legge, da regolamenti o da normative comunitarie o per la tutela di un interesse giuridicamente più rilevante. Tale comunicazione potrà riguardare solo dati non eccedenti i fini per i quali sono richiesti e dovranno essere esclusivamente dati certificabili.

Diritti di accesso

Art.9 Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati e di informazione si intendono realizzati attraverso la consultazione diretta e manuale o altra forma, comprese quelle attuabili mediante l'utilizzo di strumenti informatici, elettronici e telematici.

Sulla base dell'art. 22 legge 241/90 è necessario, per esercitare tale diritto, la sussistenza di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e l'oggetto del diritto è il documento Amministrativo.

A tale scopo ferma restando la possibilità di rivolgersi all'indirizzo indicato all'[art.8](#) del presente Regolamento, è istituito per l'informazione ai cittadini e a tutti gli aventi diritto il Sito INTERNET del Comune cui è possibile collegarsi all'indirizzo WEB:

[HTTP://WWW.COMUNESMAURIZIO@STARLINK.IT](http://WWW.COMUNESMAURIZIO@STARLINK.IT)

E' altresì istituita la casella di posta elettronica per contattare il Comune, all'indirizzo:

E-MAIL: comunismaurizio@starlink.it

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria.

Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti è in ogni caso fatto divieto di:

- I. Prendere cognizione della corrispondenza telematica.
- II. Duplicare con qualsiasi mezzo i dati.
- III. Cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, anche in forma sintetica o per estratto, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente siano destinate ad essere rese pubbliche.

L'ulteriore diritto di accesso, quando comporta la comunicazione di dati personali, è diversificato in base agli individui richiedenti, sulla base dell'art.9 legge 675/96.

Comma 1

Publici Amministratori

Publici Amministratori

I componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Pertanto è compatibile il diritto di accesso ai dati ad esclusione di quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art. 22 legge 31 dicembre 1996, n. 675, con l'esclusione, di:

- I. Atti riguardanti lo stato fisico del personale.
- II. Relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'art.2 c.p.p..
- III. Atti sui quali l'ordinamento legislativo e leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o casi di segreto d'ufficio.
- IV. Atti relativi a procedure di contenzioso in itinere.

- V. Atti preliminari di trattativa negoziali.
- VI. Atti preliminari di procedimenti tributari.
- VII. Atti e notizie derivanti dal registro della popolazione, dai registri dello Stato Civile.

In riferimento agli artt. 15 - 21 - 36 della legge 675/96 che prevedono la verifica degli standard di sicurezza per evitare incrementi di rischio di perdita dei dati, agli Amministratori è fatto divieto di utilizzare personalmente ed in assenza del personale autorizzato, gli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali.

Comma 2 **Privati, Associazioni e Formazioni Politiche**

Privati, Associazioni e Formazioni politiche Il cittadino o qualsiasi gruppo od associazione anche politica presente sul territorio del Comune ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni sulla base della legge 142/90 e degli artt. del Regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

L'accesso ai dati personali esclusi quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art.22 legge 675/96 è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

Alle Associazioni di Volontariato e Solidarietà sociale, operanti sul territorio del Comune, è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- Cognome e Nome
- Data di nascita
- Indirizzo

Nessun limite è fatto al rilascio di informazioni a carattere statistico.

Il Comune riconosce alle Organizzazioni Religiose operanti sul territorio, quali:

- Parrocchie di culto Cattolico
- Comunità di culto Evangelico
- Comunità di culto Ebraico
- Comunità di culto Islamico
- Comunità di culto Protestante

l'accesso anche ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie o di svolgimento dell'attività religiosa.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- Cognome e Nome
- Data di nascita e luogo
- Indirizzo
- Rapporto di parentela

È fatto obbligo sia alle Associazioni che alle organizzazioni Religiose di non divulgare i dati richiesti.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli artt. 11-20-27 della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

Comma 3 **Giornalisti**

Giornalisti Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati "sensibili" ai sensi dell'art.22 legge 675/96, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

In particolare:

- Per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi.
- Non devono esserci particolari estranei all'evento verificatosi ma deve prevalere l'essenzialità

della notizia.

- La dignità degli indagati e/o imputati deve essere osservata, quindi è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto.
- Le fotografie collegate a personaggi pubblici o a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico possono essere divulgate.
- In caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali del cognome e nome, l'età, la città di residenza.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

Comma 4

Sindacati

Sindacati

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio di Segreteria, per tramite il [Responsabile per il trattamento dei dati personali](#), fornisce ai Soggetti Sindacali di cui all'art.12 del Contratto di lavoro degli Enti Locali tutti i provvedimenti deliberativi riguardanti il personale del Comune, in ottemperanza dell'art.7 del contratto nazionale di lavoro 94/97 Enti Locali.

L'Ufficio gestione del Personale ha il compito per attuare il diritto all'accesso di fornire:

a) informazione e documentazione preventiva relativa al personale inerente a:

- I. Articolazione dell'orario di lavoro.
- II. Definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche.
- III. Verifica periodica della produttività degli uffici.
- IV. Misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- V. Stato dell'occupazione.
- VI. Criteri generali di riorganizzazione degli uffici.
- VII. Programmazione della mobilità del personale.
- VIII. Documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale compresa la distribuzione annua monte ore straordinario.

Altresì in ottemperanza agli accordi contrattuali con le Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio gestione del personale deve fornire anche in via successiva alle stesse:

b) informazione e documentazione relativa al personale riguardo a:

- Attuazione dei programmi di formazione del personale.
- Andamento della mobilità del personale.
- Distribuzione ore di lavoro straordinario e relative prestazioni mensili.
- Distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi artt.33/34/36 del Contratto di lavoro.
- Introduzione di nuove tecnologie.
- Riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
- Distribuzione complessiva dei carichi di lavoro.

Il rilascio di copie dei singoli provvedimenti alle organizzazioni sindacali, viene autorizzato in osservanza delle norme sopra esposte per ogni singolo caso.

In nessun caso i dati "sensibili" definiti nell'art.22 della legge 675/96 possono essere resi pubblici.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto di personale autorizzato.

Comma 5

Uffici Comunali

Uffici comunali

Al fine di snellire il lavoro interno degli uffici ed essendo il trattamento dei dati personali limitato e finalizzato a scopi istituzionali quali effettuare le notifiche di comunicazioni varie, verificare l'effettivo stato di residenza, non avere eccedenze o duplicati d'archivi; è permesso il collegamento tramite strumenti informatici con l'archivio anagrafico esclusivamente per gli uffici:

- I. Segreteria
- II. Contabilità
- III. Tributi
- IV. Polizia Municipale
- V. Messi
- VI. Ufficio tecnico
- VII. Ufficio servizi sociali ed assistenziali

I dati individuali, resi disponibili per la consultazione, sono esclusivamente:

- I. Cognome e Nome
- II. Data e Luogo di Nascita
- III. Indirizzo Civico
- IV. Codice fiscale
- V. Situazione fiscale
- VI. Situazione patrimoniale
- VII. Situazione lavorativa
- VIII. Situazione familiare

Periodicamente la Password per l'accesso ai dati verrà sostituita a cura del servizio EDP e consegnata agli Incaricati in busta chiusa. È fatto divieto a chiunque di divulgare la password.

Tutti i dati non consultabili a video devono essere richiesti esclusivamente presso gli uffici demografici che provvederanno al loro rilascio esclusivamente sulla base del Regolamento d'Anagrafe.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini evidenziati e/o la divulgazione dei dati acquisiti dall'archivio anagrafico è considerata violazione degli artt. 11-20-27 della Legge n.675/96 e pertanto passibile di denuncia.

Interscambio di dati tra uffici comunali

Art.10

Interscam-bio di dati tra uffici comunali

Gli uffici Comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti ai dati personali, pur nell'ambito delle diversificate competenze, devono attenersi alle seguenti disposizioni.

1. Comunicazione

È permesso il comunicare dati personali, ad esclusione di quelli sensibili, all'interno degli uffici comunali in quanto sia il Titolare che la finalità del trattamento sono univoche.

2. Diffusione

Il comunicare dati personali tramite tabulati, elenchi, manifesti od altra forma, quando non si tratti di elenchi pubblici per legge, non è consentito se effettuato a privati od enti pubblici economici.

Qualsiasi richiesta scritta, effettuata da privati od Enti Pubblici Economici, per il conoscere dati personali, deve essere comunicata al **Titolare** ed al **Responsabile** del trattamento dei dati per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

La consultazione dei registri anagrafici o di Stato civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte verificatisi quindicinalmente o mensilmente è permessa esclusivamente per scopi giornalistici.

3. Ufficio Gestione del personale

L'Ufficio Gestione del Personale dovrà provvedere a comunicare, ove richiesto, il monte ore malattia (con l'esclusione del far visionare i certificati medici contenenti le diagnosi) di ogni singolo dipendente. Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni (senza precisare peraltro la tipologia dell'invalidità e/o inabilità).

Altresì, nell'effettuare richiesta per visita fiscale, non potrà rendere nota la diagnosi di malattia.

4. Ufficio Stampa - CED

L'invio di comunicati stampa via Internet o Fax Elettronici dall'Ufficio CED alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune pertanto la banca dati all'uopo costituita e informatizzata, contenente i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti e relative Testate, deve essere utilizzata esclusivamente per tale scopo.

È fatto divieto al personale addetto alla trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telematica e di duplicare a fini personali i dati presenti nella banca dati.

5. Ufficio Tributi

In attuazione del D.Lgs n. 135 del 8 maggio '98, art.2 occorre adottare specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni risultanti dal trattamento dei dati riguardanti la dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto. Altresì è necessario individuare ed adottare le modalità per l'inserimento dell'informativa all'interessato

e l'espressione del consenso al trattamento connesso alla dichiarazione presentata.

Limiti al diritto d'accesso

Art. 11 Limiti al diritto d'accesso

Il diritto di accesso è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e la diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabili della persona.

I dati in oggetto riguardano esclusivamente:

- I. Condanne penali
- II. Uso di sostanze stupefacenti
- III. Relazioni e stati familiari
- IV. Rapporti economici tra i coniugi ed alimentandi
- V. Corrispondenza personale
- VI. Comunicazioni telefoniche

Sono riservati gli atti ed i documenti sequestrati dall'Autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento, anche quando adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Nel caso questo tipo di dati sia utile alla determinazione della Giunta Comunale il Sindaco, in qualità di [Titolare del trattamento](#) può delegare un Assessore alla visione della documentazione, senza che ciò costituisca violazione della legge.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si impegna a non avvalersi del diritto alla riservatezza come strumento per limitare la trasparenza dell'attività pubblica.

Sospensione temporanea del diritto di accesso

Art. 12 Sospensione temporanea del diritto di accesso

Il [Responsabile per il trattamento dei dati](#), sentito il Titolare, può disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Può disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

Dati sensibili

Art. 13 Dati sensibili

I dati personali " sensibili ", individuati dall'art.22 della Legge n.675/96, quali:

- I. l'origine razziale ed etnica;
- II. le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- III. le opinioni politiche;
- IV. l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale;
- V. lo stato di salute;
- VI. la vita sessuale;

possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

[Il trattamento dei dati sensibili](#) è consentito solo sulla base di una espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e la rilevante finalità di interesse pubblico, salvo autorizzazione dell'interessato.

I dati sensibili non devono assolutamente essere né divulgati né portati a conoscenza di chiunque.

Trattamento di dati sensibili

Art.14

Trattamento di dati sensibili

I dati personali "sensibili", individuati dall'art.22 della Legge 675/96 ed indicati al precedente [articolo 13](#), possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

Nelle banche dati del Comune vengono trattati i seguenti dati "sensibili" per i quali viene comunicato il trattamento al Garante ed effettuata la notificazione in forma semplificata :

- **Settore Amministrativo**
- **Settore Socio-Culturale**
- **Settore Polizia Municipale**

A. Settore Amministrativo

Nel settore amministrativo in relazione allo sviluppo dell'attività amministrativa sono trattati i seguenti dati sensibili :

- **Ufficio gestione del personale**
 - a) Idonei a rivelare l'adesione a sindacati - partiti politici
 - b) Idonei a rivelare lo stato di salute

Il trattamento effettuato ha le seguenti finalità :

eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti e contratti collettivi, anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa o in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché in materia fiscale, ai fini della tenuta della contabilità e della corresponsione di emolumenti, assegni, stipendi, premi, o benefici accessori.

B. Settore Socio - Culturale

Nel settore Socio - Culturale in relazione allo sviluppo dell'attività amministrativa ed alla necessità di proteggere la salute e la vita stessa di alcuni soggetti, sono trattati esclusivamente i seguenti dati sensibili :

- **Ufficio Assistenza**
 - a) Idonei a rivelare lo stato di salute
 - b) Idonei a rivelare la vita sessuale
 - c) Idonei a rivelare le convinzioni religiose
- **Ufficio Pubblica Istruzione**
 - a) Idonei a rivelare lo stato di salute
 - per l'assegnazione di posti presso l'asilo nido comunale (come da apposito regolamento)
 - per evitare la somministrazione di sostanze, bevande, medicinali, cibi che possono provocare allergie o intolleranze
- **Mensa centralizzata**
 - a) Idonei a rivelare lo stato di salute (in particolare sostanze, bevande, medicinali, cibi che possono provocare allergie o gravi intolleranze)

I trattamenti effettuati hanno le seguenti finalità :

per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da finalità di carattere sociale o di regolamento tra le quali attività per la formazione di graduatorie dei servizi socio assistenziali.

Atresì, come previsto al comma 3° dell'art. 22 legge 675/96, in casi particolari per le rilevanti finalità di interesse pubblico quale il rispetto e la salvaguardia oltre che la tutela della vita viene tenuto un apposito albo, in copia presso il Responsabile del trattamento dei dati, contenente le diagnosi mediche a sostanze, che riferite a singoli individui possono loro provocare pericolose allergie od intolleranze anche ad effetto mortale.

C. Settore di Polizia Municipale

Nel settore di Polizia Municipale in relazione allo sviluppo dell'attività amministrativa sono trattati i

seguenti dati :

- **Ufficio di Polizia Municipale - Constatazione sinistri ed incidenti stradali**

a) Idonei a rivelare lo stato di salute

Il trattamento effettuato ha le seguenti finalità :

per eseguire specifici compiti previsti da leggi e disposizioni prefettizie in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di circolazione stradale.

Gli "incaricati" del trattamento dei dati sensibili di cui all'allegato A devono:

- I. Acquisire il consenso al trattamento dei dati per iscritto, in duplice copia, delle quali una copia resta agli atti interni dell'Ufficio stesso mentre l'altra deve essere tempestivamente trasmessa al Responsabile del trattamento dei dati del Comune.
- II. Consegnare l'informativa di cui all'art. 10 della legge 675/96 con evidenziati i diritti di cui al successivo art.13
- III. Provvedere ad attuare le misure minime di sicurezza per la salvaguardia dei dati che consiste in :
 - a) effettuare copie di back up per i trattamenti informatizzati
 - b) accesso vigilato ai locali
 - c) controllo dei sistemi d'allarme
 - d) riporre i dati cartacei in armadi chiudibili e non accessibili al pubblico.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 9 - 15 - 17 della legge 675/96 inerenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza ed i limiti posti al trattamento automatizzato, si precisa che il trattamento dei dati sensibili è effettuato unicamente mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi ed ai compiti di cui alle finalità sopra individuate ed è svolto con strumenti sia informatici che manuali.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini sopra descritti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli artt. 7 - 10 - 20 della legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

Raccolta dei dati. Diritti dell'interessato

Art. 15 Raccolta dei dati. Diritti dell'interes- sato

A cura del **Titolare** e del **responsabile** per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati degli obblighi informativi di cui all'art.10 della legge n.675/96.

I Responsabili degli uffici e servizi favoriscono l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art.10 della legge rispetto a:

- I. **il trattamento effettuato sui dati;**
- II. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- III. la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati;
- IV. **le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;**
- V. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- VI. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile;

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data allo stesso interessato all'atto della registrazione dei dati.

In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono, è attribuito il diritto ai sensi dell'art.13 della legge 675/96 di:

- Conoscere l'esistenza del tipo di trattamento
- Ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano
- Chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero
- Chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente.
- Ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi

Per ogni richiesta di comunicazione in forma intelleggibile dei dati personali può essere richiesto

all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti.

La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, ad intervallo non minore di novanta giorni..

Qualità dei dati

Art. 16
Qualità dei dati

I dati a carattere personale oggetto di un trattamento sono:

- I. Ottenuti ed elaborati in modo lecito e corretto;
- II. Registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in modo non incompatibile con detti fini;
- III. Adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto ai fini per i quali vengono registrati;
- IV. Esatti e, se necessario, aggiornati, come da eventuali comunicazioni dei cittadini;
- V. Conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.

Ubicazione dei dati

Art. 17
Ubicazione dei dati

I dati trattati elettronicamente o manualmente sono così ubicati sul server di rete e nei singoli PC in dotazione ai vari uffici nonché negli appositi fascicoli esistenti presso gli uffici comunali tutti siti nel palazzo municipale.

Tipologia dei dati - Individuazione delle banche dati

Art. 18
Tipologia dei dati
Individuazione delle banche dati

Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su indicazione del responsabile per il trattamento dei dati.

Uffici interessati alla gestione dei dati

Art. 19
Uffici interessati alla gestione dei dati

Gli uffici dove è effettuato il trattamento dei dati sono:

- I. Ufficio Anagrafe
- II. Ufficio Elettorale
- III. Ufficio di Stato Civile
- IV. Ufficio Tributi
- V. Ufficio Messi
- VI. Ufficio Commercio
- VII. Ufficio Contratti
- VIII. Ufficio del Personale
- IX. Ufficio Segreteria
- X. Ufficio Ragioneria
- XI. Ufficio Acquisti demanio e patrimonio
- XII. Ufficio Economato
- XIII. Ufficio Lavori Pubblici
- XIV. Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica
- XV. Ufficio Biblioteca
- XVI. Ufficio Pubblica Istruzione
- XVII. Ufficio Assistenza
- XVIII. Ufficio Sport e gemellaggio
- XIX. Ufficio C.E.D.

- XX. Ufficio Statistica
- XXI. Ufficio Ecologia
- XXII. Ufficio Cultura
- XXIII. Protocollo/Archivio
- XXIV. Segreteria del Sindaco
- XXV. Ufficio attività produttive, artigianali, industriali e terziarie

Trattamento dei dati

Art. 20 Trattamento dei dati

Il trattamento di dati personali è consentito soltanto :

- I. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti attualmente in vigore nei singoli uffici;
- II. Per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- III. Per ottemperare ad obblighi di legge;
- IV. Per finalità di programmazione operativa ;
- V. Per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni concorsualmente convenute;

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In tale ultimo caso deve esserne data previamente comunicazione al Garante nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della Legge 675/96.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici, sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici e di indagini di Pubblica Sicurezza è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco (escluse le liste elettorali) o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o di settore.

Consenso

Art. 21 Consenso

Il consenso al trattamento è richiesto solo in caso di [dati sensibili](#).

È valido solo se è espresso liberamente, in forma chiara, per iscritto e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10 della Legge 675/96.

Sicurezza dei dati

Art. 22 Sicurezza dei dati

Il [Responsabile](#) ed il [titolare del trattamento dei dati](#) provvedono, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.15 comma 2 della legge n.675/96, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- I. i rischi di distribuzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
- II. l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
- III. modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- IV. la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante la scelta di adeguate e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito

anche accidentale, dei dati stessi.

Il presente articolo sarà oggetto di revisione ed aggiornamento quando le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15 comma 2 della legge 675/96, saranno rese pubbliche dal regolamento stesso, previsto dalla legge. Fino al decorso di tale termine, i dati personali sono custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi.

Non è ammessa l'omissione di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali da parte di chiunque.

È fatto divieto al personale di consentire ad Amministratori, Cittadini e altre persone non autorizzate per iscritto dal **Responsabile** o dal **Titolare** di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici.

Gli accessi ai dati, tramite computer, devono essere protetti da Password ed è fatto divieto di renderle pubbliche o comunicare ad altri le proprie Password personali di accesso ai dati.

Tutte le Password verranno sostituite periodicamente e consegnate con lettera di ricevuta a tutti gli utilizzatori.

I documenti cartacei contenenti dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura.

I documenti cartacei contenenti **dati sensibili** dovranno essere conservati in buste chiuse od in armadi che possano essere chiusi a chiave.

È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere ai locali dell'Ufficio Elaborazione Dati.

Requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati

Art. 23 **Requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati**

Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 675/96 che si riporta integralmente:

- I. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- II. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
- III. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
- IV. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Dati in possesso del Comune

Art. 24 **Dati in possesso del Comune**

Il rilascio da parte del Comune di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, che è regolamentato da una normativa specifica, è conforme alla legge sulla tutela dei dati personali. La legge 675/96 prevede, infatti, che la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento.

Nel caso in questione, tali norme sono previste nella vigente disciplina delle anagrafi.

Si ricorda inoltre che la comunicazione tra soggetti pubblici è consentita anche quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il Comune può altresì comunicare i dati riportati nelle liste elettorali. L'art. 51 del D.P.R. 223/67, infatti, oltre a prevedere che gli atti relativi alle revisioni delle stesse liste possano essere mostrati a chiunque, stabilisce che, chiunque può copiare, stampare, o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altre specifiche disposizioni di legge, è illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.

Controlli

Art. 25 Controlli A cura del **Titolare** e del **Responsabile** del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza e l'attendibilità dei dati inseriti.

Rapporti con il Garante

Art. 26 Rapporti con il Garante Il **Titolare** del trattamento dei dati, in collaborazione con il **Responsabile** , è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96.

La notificazione al Garante, che deve essere effettuata prima di iniziare ogni nuovo trattamento, è l'atto indispensabile alla legittimazione delle operazioni di trattamento stesse.

Inoltre, ex art.5 bis e ter della legge, la notificazione non si effettua se il **trattamento dei dati** :

1. È necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24 della legge;
2. Riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge;
3. È effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) legge 675/96, con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
4. È finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
5. È effettuato per esclusive finalità; dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
6. È effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
7. È effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25 della legge.

Il **Titolare** si può avvalere della notificazione semplificata sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione individuate dai commi sopra riportati, unitamente al periodo di conservazione dei dati stessi, nonché nei casi di cui ai punti 1 e 2.

Il Titolare avvalendosi dell'esonerazione di cui ai punti precedenti deve comunque fornire gli elementi di cui al comma 4 art.7 legge 675/96 a chiunque ne faccia richiesta.

La notificazione deve essere effettuata sulla base della modulistica già distribuita dal Garante e anche

mediante procedure informatiche.

L'adempimento potrà essere effettuato nel 1998 gradualmente

- a) per i trattamenti comunque iniziati prima del 1 gennaio 1998, il termine transitorio è articolato dal 1 gennaio al 31 marzo 1998 e dal 1 aprile al 30 giugno 1998, a seconda che il trattamento abbia o meno natura automatizzata;
- b) per quanto riguarda, invece, i nuovi trattamenti iniziati nel corso del 1998, la notificazione dovrà essere effettuata al momento in cui inizierà il trattamento.

A tale proposito, si precisa che non si considera "nuovo" trattamento - l'inserimento di nuovi dati in un archivio già attivato.

Omessa od infedele notificazione

Art. 27
Omessa od infedele notificazione

È fatto divieto di non provvedere alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 della legge 675/96, oppure indicare in esse notizie incomplete o non vere. Altresì per la notificazione concernente l'art.16 della legge.

Danni cagionati dal trattamento dei dati personali

Art. 28
Danni cagionati dal trattamento dei dati personali

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Trattamento illecito di dati personali

Art. 29
Trattamento illecito di dati personali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procedere al trattamento di dati personali nonché comunicare e diffondere dati senza autorizzazione in violazione di quanto disposto dagli artt. 11- 20 - 27 della legge 675/96.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 30
Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio comunale, una prima volta per la durata di quindici giorni che segue l'adozione della delibera di approvazione ed una seconda volta per la durata di quindici giorni dopo l'avvenuta esecutività della stessa.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. del

E' stato pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a far data dal

E' divenuto esecutivo in data

E' stato ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a far data dal

E' entrato in vigore al termine della secondo pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE